



**Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria**  
**Catanzaro**  
*Il Segretario Generale*

**DETERMINAZIONE DEL 25-09-2017, n. 21**

**Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione dell'intervento di fornitura ed installazione lampade di emergenza del TAR di Catanzaro – anno 2017. CIG: Z1420053D5**

**IL DIRIGENTE**

**Visto** il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

**Vista** la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

**Vista** la L. 27/04/1982 n. 186 recante "Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali";

**Visto** la legge 21 luglio 2000, n. 205 "Disposizioni in materia di Giustizia amministrativa";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

**Visto** il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

**Visto** il Regolamento 6 febbraio 2012 e successive modifiche, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa;

**Vista** la Circolare n. 1 del 25/01/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, recante la disciplina per le acquisizioni beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**Vista** la Direttiva n. 3 del 19/06/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, recante la disciplina per le acquisizioni beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**Vista** l'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

**Vista** la circolare firmata congiuntamente dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dal Segretario delegato per i TT.aa.rr. 29 febbraio 2016, prot. n. 3803 sulle novità introdotte dalla legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare 20 maggio 2016, prot. n. 9218, firmata congiuntamente dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i TT.aa.rr., recante prime indicazioni sulla disciplina introdotta dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di procedure di appalto;

**Viste** le linee guida ANAC 2-3-4-/2016, attuative del nuovo codice degli appalti pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Visto** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**Visto** l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**Visto** l'art. 36 d.lgs. 18/04/2016 n. 50 relativo ai contratti sotto soglia;

**Considerato** in seguito al servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico la Ditta titolare ha riscontrato e segnalato la necessità di sostituire le lampade di emergenza del Tribunale;

**Visto** il contratto relativo al servizio di manutenzione dell'impianto elettrico intercorrente con la Ditta Tre Colli srl con sede in Gimigliano (CZ), Viale IV Novembre snc;

**Vista** la richiesta di fornitura di un preventivo alla Ditta Tre Colli per i lavori e le forniture segnalate inviata tramite mail;

**Visto** il preventivo fornito dalla Ditta Tre Colli srl del 21/04/2017 di Euro 2.761,00 (Duemilasettecentosessantuno/00) oltre iva per la fornitura ed installazione di 60 lampade di emergenza;

**Considerato** che la Ditta Manitalidea che si occupava in precedenza della manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico aveva fornito un preventivo, in data 26/10/2016, per l'effettuazione della medesima fornitura, per un importo di Euro 5.096,34 (Cinquemilanovantasei/34) oltre iva;

**Preso Atto** che bisognava procedere, agli interventi richiesti e che, considerato che la fornitura è accessoria e strettamente connessa al contratto di manutenzione ordinaria in essere e risulta conveniente rispetto agli attuali prezzi di mercato e all'altro preventivo ricevuto, appare opportuno affidare l'esecuzione alla medesima ditta che svolge il servizio di manutenzione ordinaria, che ha sinora svolto tempestivamente a regola d'arte le precedenti obbligazioni affidate nel rispetto dei prezzi e dei tempi pattuiti, alla Ditta Tre Colli srl.;

**Rilevato** che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008;

**Tenuto Conto** che, ai sensi dell'art. 34 del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, l'ammontare della spesa non dovrebbe essere superiore ai limiti di importo previsti dal codice dei contratti;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'art.36 del citato Decreto Legislativo n.50/2016, comma 1 "*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*" E comma 2 lett. a) "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta*";

- ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo n.50/2016, *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. (...);*

**Acquisito** il C.I.G. **Z1420053D5**

**Ritenuto** di dover procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Vista** la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016;

**Accertata** la disponibilità di fondi sulla competenza del capitolo di bilancio 2291 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro;

#### **DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse e secondo le modalità di cui in premessa, l'intervento alla Ditta Tre Colli srl con sede in Viale IV novembre snc, 88045 Gimigliano, prov. di Catanzaro, così come previsto dalla vigente normativa, avente per oggetto la fornitura ed installazione delle lampade di emergenza a servizio di questo Tribunale;
  - 2) di porre a base d'asta della gara l'importo di €. 2.761,00 (Duemilasettecentosessantuno/00), iva esclusa;
  - 3) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
  - 4) che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con accettazione del Decreto dirigenziale di incarico;
  - 5) di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 2291 del bilancio del TAR Calabria per l'esercizio finanziario 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
  - 6) di nominare quale responsabile del procedimento la D.ssa Eleonora Spasari;
  - 7) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dell'esecuzione identificato nel Consegnatario;
  - 8) di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.
- 12) di stabilire inoltre che:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: Manutenzione impianti TAR di Catanzaro;
  - b) l'oggetto del contratto è il seguente:
    - Fornitura ed installazione lampade di emergenza;

**Catanzaro, 25/09/2017**

Il Segretario Generale  
Pasquale Alvaro